



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.

Prot. 411 del 19-01-2010

Tipo: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali*

FM/me

Roma, 18 GEN 2010

**Spett.le
Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di ANCONA
Piazza del Plebiscito 2
60121 Ancona**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 415/2009 – tariffa professionale – articolo 28 TP - compenso rappresentante comune degli eredi

Con riferimento al quesito formulato in data 15 ottobre 2009, con il quale si chiedono chiarimenti in merito ai criteri di determinazione del compenso spettante al rappresentante comune degli eredi, si osserva quanto segue.

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità le quote di partecipazione sociale (di società di persone o di srl) hanno natura di beni mobili immateriali (Cass. civ. Sez. II Sent., 2 febbraio 2009, n. 2569; Cass. civ. Sez. III, 12 dicembre 1986, n. 7409; Trib. Milano, 28 marzo 2000). Pertanto deve ritenersi che i compensi per l'amministrazione della quota sociale ai sensi dell'art. 1106 cod. civ., possano essere determinati applicando le previsioni dell'art. 28, comma 1, lettera d), T.P., nonché gli onorari gradualmente di cui all'art. 26 T.P.. Il valore della pratica dovrà essere individuato nell'ammontare degli utili distribuiti in relazione alla quota di partecipazione.

Con i migliori saluti.

Il Dirigente
Francesca Maione